

LE CASSETTE DI SICUREZZA NELLA VOLUNTARY DISCLOSURE:

PER L'ORDINE DI MILANO LA RILEVANZA REDDITUALE E'
SEMPRE ESCLUSA

di Alessandro Mattavelli

Le cassette di sicurezza e i valori ivi depositati rappresentano ancora uno dei nodi da sciogliere con la prossima circolare dell'Agenzia delle Entrate che comunque non vedrà la luce fino a che non sarà definitivamente approvato il decreto sulla certezza del diritto.

Il tema è tanto semplice quanto ardua la sua soluzione: **nel caso in cui il contribuente abbia, alla data di emersione, valori depositati nella cassetta di sicurezza, come si deve comportare?** La migliore interpretazione è contenuta nel documento di studio 1/2015 dell'ODCEC di Milano. Premesso che la cassetta vada aperta in presenza del notaio e di uno e più testimoni, il primo tema è se sia legittimo adottare elementi presuntivi in merito alla formazione del patrimonio; l'ODCEC, a proposito, afferma che i valori andranno considerati come esistenti in tutti i periodi interessati dalla voluntary e, in nessun caso, potranno formare presunzione di reddito.

Vediamo nel concreto un esempio:

CASO 1: Tizio decide di aderire alla collaborazione spontanea ed è unicamente titolare di una cassetta di sicurezza a Lugano dal 2000, con accessi negli anni 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 e 2015. All'apertura della cassetta in presenza del notaio, vengono rinvenuti € 40.000,00 in contanti.

COMPORAMENTO: *Tizio compila il modello indicando la cifra 40.000,00 per gli anni 2009-2013 e, in assenza di ulteriori investimenti produttivi di reddito, non compilerà la sezione _____ (Fig. 1).*

						2009	2010	2011	2012	2013	MAX	31/12
IMPORTI NON DICHIARATI						40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sanzione RW BL	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Sanzione RW WL	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Sanzione applicabile						3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Sanzione senza adesione e senza Voluntary	-	-	-	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	6.000
% sanzione ridotta 1/2 per Voluntary						1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
riduzione per definizione accertamento						0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Sanzione RW CON VOLUNTARY DISCLOSURE	-	-	-	-	-	200	200	200	200	200	200	1.000

Il costo totale dell'adesione sarà pari a € 1.000 (2,5% degli importi rinvenuti) e il soggetto potrà immediatamente versare e successivamente trasferire su un conto italiano o spendere i denari ritirati, nei limiti consentiti dell'utilizzo del contante e del trasporto di valuta al seguito.

Non si vede del resto come possa essere interpretato diversamente il caso. Presumere infatti che gli accessi dal 2011 al 2015 siano serviti per versare contanti, sebbene possa costituire un legittimo sospetto è assolutamente indimostrabile e del tutto insostenibile, anche qualora risultasse un accesso il giorno prima dell'accesso alla presenza del notaio.

Il documento dell'ODCEC non fa però alcun riferimento al registro degli accessi alla cassetta.

Il registro degli accessi alla cassetta è un documento interno alla banca, la cui esibizione è argomento controverso. Secondo alcuni istituti di credito, non trattandosi di documento obbligatorio, potrebbe non essere esibito ed incluso nella documentazione di supporto da fornire entro i 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Sul punto sicuramente la prossima circolare dovrà dare dei chiarimenti in merito. Se l'esibizione dei registri diventasse obbligatoria, potrebbero infatti aprirsi scenari singolari.

Pensiamo al caso in cui dal registro degli accessi risulti sì l'apertura nel 2000 (anno in cui l'euro non c'era ancora), nessun accesso fino al 2010 e una serie di accessi dal 2010 al giorno prima dell'apertura ufficiale.

È logico a questo punto che gli euro siano stati depositati in anni accertabili, ma quali? E quale prova può essere data della formazione in periodi attinenti le VD? E ancora il primo accesso dopo l'introduzione dell'euro potrebbe essere servito per cambiare semplicemente il contenuto della cassetta da valori ad euro...

Esiste in questo caso una certezza: almeno € 40.000,00 sono stati versati in un periodo ancora accertabile, ma sussistono enormi elementi di indeterminatezza: l'anno in cui si sono formati e la periodicità dei versamenti.

Quale comportamento potrà avere l'AdE in questo caso? Lascerà inapplicata la presunzione dell'art. 12 del dl 78/2009 non potendo dimostrare l'anno di

formazione, oppure lascerà al contribuente la scelta tra qualificare i € 40.000,00 come reddito nelle VD (in quale periodo?), o come reddito successivo, assoggettandolo a tassazione in UNICO PF?

Vediamo un caso ancora più estremo ma più verosimile: “Apertura della cassetta nell’anno 2013 e nessun accesso fino all’apertura ufficiale” quale giustificazione per i € 40.000,00? Sicuramente la rilevanza patrimoniale deve essere esclusa per i periodi antecedenti il 2013, ma che ne è della rilevanza reddituale in questo caso evidente sia nel “An”(Esistenza) che nel “Quantum”?(Importo sottratto a tassazione). Certezze tuttavia, che per quanto solide, cadrebbero immediatamente qualora fosse rilevato un accesso anche solo pochi giorni prima dell’apertura ufficiale.

Prendere in considerazione il registro degli accessi, porterebbe quindi a situazioni a dir poco paradossali e alla fine si finirebbe con il premiare coloro che hanno avuto molteplici accessi anche recentissimi, rispetto a chi non ha frequentato spesso la cassetta e ciò non rientra di certo nello spirito di una norma che dovrebbe ripensare al rapporto fisco e contribuente in un’ottica di collaborazione e dialogo reciproci.

Gli esempi di calcolo sono stati realizzati con il pacchetto
GESTIONE VD in vendita sul sito del “commercialista telematico”

2 luglio 2015

Alessandro Mattavelli